



**CreditRas**  
**ASSICURAZIONI SPA**

# Fascicolo Informativo

## MY CARE CASA

Contratto di Assicurazione  
contro i Danni all'Abitazione  
principale dell'Assicurato

Edizione 06/2018

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa comprensiva del Glossario
  - Condizioni di Assicurazione
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

**“MY CARE” è distribuito da UniCredit S.p.A. tramite:**



le Filiali UniCredit

### **Per informazioni è attivo:**



il Servizio Clienti UniCredit  
al numero gratuito **800.57.57.57**  
dall'estero **+39 02 33408973**



Ricordati di scaricare la APP che ti  
permetterà di attivare le coperture e  
fruire dei servizi abbinati alla tua  
Polizza

### **Per i sinistri**

può contattare il seguente Numero Verde 800.894.022  
dall'estero +39 02 26609596



<b>Nota Informativa</b>	4
A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione	4
B. Informazioni sul contratto	4
C. Informazioni sulle Procedure Liquidative e sui Reclami	7

<b>Glossario</b>	9
------------------	---

<b>Condizioni di Assicurazione</b>	12
Condizioni generali di Assicurazione	12
Sezione incendio	15
Sezione furto e rapina	22
Sezione prestazioni e servizi	26
Informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza	34

## Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Il preventivo verrà redatto sulla base di tutti gli elementi previsti dal prodotto "My Care".

Il presente Preventivo è vincolante per l'Impresa di Assicurazione per 60 giorni dalla data dell'emissione dello stesso, purché all'atto dell'emissione della Polizza non siano subentrate variazioni alle Condizioni di Assicurazione e/o alla tariffa.

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni Generali

- **Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa di Assicurazione**  
CreditRas Assicurazioni S.p.A., società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018, soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.
- **Sede legale**  
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano (Italia).
- **Recapito Telefonico:** 800.11.66.33;

- **Sito Internet:** [www.creditrasassicurazioni.it](http://www.creditrasassicurazioni.it);
- **Indirizzo di posta elettronica:** [info\\_creditras@allianz.it](mailto:info_creditras@allianz.it); [creditrasassicurazioni@pec.allianz.it](mailto:creditrasassicurazioni@pec.allianz.it).
- **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**  
L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00088.

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condi-

zione finanziaria, disponibile sul sito internet: [www.creditrasassicurazioni.it](http://www.creditrasassicurazioni.it).

### B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

#### 3. Per stipulare il contratto

L'Assicurazione può essere stipulata da un cliente, titolare di un conto corrente UniCredit o di Genius Card, presso una Filiale UniCredit S.p.A.

Si precisa che:

- è sempre possibile richiedere un preventivo gratuito fornendo le informazioni richieste all'Intermediario. Unitamente al preventivo riceverà il Fascicolo Informativo, comprensivo della Nota Informativa, Glossario e delle Condizioni di Assicurazione, e consultabile anche sul sito [www.creditrasassicurazioni.it](http://www.creditrasassicurazioni.it);

- prima della sottoscrizione dell'Assicurazione, e successivamente alla sottoscrizione della stessa, è possibile ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale, nonché le comunicazioni successive alla stipula dell'Assicurazione tramite supporto cartaceo o email; nel corso dell'Assicurazione, è possibile, senza oneri aggiuntivi, modificare la scelta effettuata, recandosi presso l'Intermediario.

La Polizza, comprensiva di Scheda di Polizza e Scheda tecnica di modulo, verrà inviata su supporto carta-



ceo, tramite servizio postale, oppure verrà acquisita su supporto elettronico, mediante email.

Qualora si volesse sottoscrivere l'Assicurazione, sarà necessario:

- controllare attentamente che i dati riportati nel preventivo siano esatti;
- procedere al pagamento del Premio di Polizza con addebito diretto sul conto corrente UniCredit S.p.A. oppure tramite Genius Card presso UniCredit S.p.A..

L'Impresa di Assicurazione, ricevuto il pagamento del Premio, emette la Polizza con la decorrenza dalla data indicata nella Scheda di Polizza.

L'Assicurazione si intende conclusa nel momento in cui il Contraente riceve la Polizza e a condizione che sia stato pagato il relativo Premio.

Le garanzie operano esclusivamente se presenti nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo e hanno effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, se il Premio è stato pagato; altrimenti le garanzie stesse sono operanti dalle ore 24 del giorno del pagamento.

#### 4. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni

##### Coperture assicurative

La presente Assicurazione offre una serie di garanzie a protezione dell'abitazione principale del Contraente/Assicurato (anche se di proprietà di terzi).

Il pacchetto base comprende le garanzie: INCENDIO e altri eventi, in relazione al CONTENUTO dell'abitazione più ASSISTENZA CASA.

Il pacchetto più esteso, comprensivo delle garanzie facoltative, include, in aggiunta a quanto sopra: INCENDIO e altri eventi in relazione ai LOCALI che costituiscono l'abitazione principale + FURTO E RAPINA + ASSISTENZA – Elettrodomestici e HOME BOX. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli articoli "Condizioni di assicurabilità", "Rischi assicurati" e "Beni assicurati" della sezione INCENDIO, "Rischi assicurati" della Sezione "FURTO E RAPINA" e "Garanzie assistenza casa" della Sezione PRESTAZIONI E SERVIZI.

##### Limitazioni ed Esclusioni

**AVVERTENZA** Il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni, nonché ipotesi di sospensione dell'Assicurazione, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli articoli di seguito indicati per tipologia di garanzia:

- **Incendio:** "Caratteristiche dell'Abitazione assicurata", "Caratteristiche costruttive del fabbricato", "Destinazione del fabbricato", "Rischi esclusi" e "Franchigia";

La polizza dovrà essere debitamente firmata dal Contraente e restituita all'Impresa di Assicurazione tramite:

- fax, al numero +39 02/00643633;
- E-mail, all'indirizzo: documenti@creditrassicurazioni.it;
- consegnando il documento alla sua Filiale UniCredit.

##### Rinnovo dell'Assicurazione

**AVVERTENZA** In assenza di disdetta esercitata mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile presso la Filiale dell'Intermediario, dove è stata sottoscritta l'Assicurazione, almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che l'Assicurazione cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 60 giorni. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica dell'articolo "Durata e proroga dell'Assicurazione" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

- **Furto e Rapina:** "Rischi esclusi", "Mezzi di chiusura e protezione dei locali" e "Franchigia";
- **Prestazioni e servizi:** "Esclusioni generali", "Disposizioni e limitazioni", "Esclusioni comuni a tutte le garanzie", "Disposizioni e limitazioni comuni a tutte le prestazioni".

**AVVERTENZA** Nell'Assicurazione le prestazioni vengono erogate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di franchigie in sede di corresponsione dell'indennizzo. Per maggior dettaglio sull'ambito di applicazione di tali limiti si rinvia agli articoli "Rischi assicurati", "Beni assicurati", "Franchigia" e "Garanzie assistenza casa".

##### Esemplificazione dell'applicazione di Franchigia:

- **Franchigia 250 euro**
  - Danno accertato e coperto dall'Assicurazione = 1000 euro.
  - limite di indennizzo/somma assicurata = 2000 euro.
  - Importo indennizzato =  $1000 - 250 = 750$  euro.
- Danno accertato e coperto dall'Assicurazione = 2500 euro.
- limite di indennizzo/somma assicurata = 2000 euro.

## Nota Informativa

6

- Applicazione franchigia = 2500 – 250 = 2250 euro.
- L'indennizzo sarà pari a 2000 euro e quindi corrisponderà al limite di indennizzo /somma assicurata.

### 5. Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio

**AVVERTENZA** le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la

stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo "Dichiarazioni inesatte od omissioni" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

### 6. Aggravamento e Diminuzione del rischio

Tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli articoli "Sostituzione e Modifiche dell'Assicurazione", "Aggravamento del rischio" e "Diminuzione del rischio" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

#### Esemplificazione

- **Aggravamento**  
Modifiche alle strutture del fabbricato, aggiunta di tettoie o altre parti di fabbricato aventi caratteristiche diverse da quelle originarie.
- **Diminuzione**  
Modifiche migliorative alle caratteristiche costruttive del fabbricato.

### 7. Premio

Il Premio di Assicurazione è annuale e rappresenta l'importo complessivamente dovuto dal Contraente. Il Premio, determinato per periodi di Assicurazione di un anno, viene corrisposto con periodicità mensile mediante addebito diretto sul conto corrente UniCredit S.p.A. oppure tramite Genius Card presso UniCredit S.p.A., intestati al Contraente.

Sono dovute tutte le mensilità per aver diritto alla prestazione assicurativa.

A tale scopo il Contraente autorizza l'Impresa di Assicurazione ad addebitare il Premio sul rapporto intrattenuto con UniCredit S.p.A.

### 8. Diritto di ripensamento

**AVVERTENZA** Il contratto ha durata annuale e il Contraente ha la facoltà di recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto stesso e di ottenere il rimborso del Premio al netto dell'imposta, nei termini

e con le modalità disciplinate dall'articolo "Diritto di ripensamento" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, cui si rinvia per maggior dettaglio.

### 9. Diritto di disdetta e di recesso

#### Diritto di disdetta

**AVVERTENZA** il contratto ha durata annuale e le Parti hanno la facoltà di esercitare il diritto di disdetta alla scadenza indicata nello stesso, secondo le modalità definite all'articolo "Durata e proroga dell'Assicurazione" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, cui si rinvia per maggior dettaglio.

#### Diritto di recesso

**AVVERTENZA** Le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di Sinistro, come di seguito precisato.

Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'articolo 3 del Dlgs 6 Settembre 2005, n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per l'Impresa di Assicurazione. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia per maggior dettaglio all'articolo "Recesso in caso di Sinistro" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

### 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto si prescrivono in due anni dal

giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.



### 11. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

L'Impresa di Assicurazione propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

### 12. Regime Fiscale

Secondo le vigenti disposizioni di legge, al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:

- Incendio e altri eventi: 22,25 %

- Furto e Rapina: 22,25%
- Assistenza: 10%

### 13. Area riservata per la consultazione via web della posizione assicurativa

È attiva sul sito internet di CreditRas Assicurazioni S.p.A. all'indirizzo [www.creditrasassicurazioni.it](http://www.creditrasassicurazioni.it) un'apposita Area Riservata a disposizione di ciascun titolare di posizione assicurativa ed i cui contenuti sono quelli richiamati dal provvedimento IVASS n°7 del 16 Luglio 2013. Si tratta nello specifico, di uno spazio dedicato attraverso cui ciascun cliente può accedervi con la possibilità di consultare nonché di tenere costantemente monitorata la propria posizione assicurativa.

Per accedere basta selezionare l'apposito link presente nella homepage del sito internet dell'Impresa

di Assicurazione e, dopo una semplice registrazione, l'utente riceverà, all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato, le credenziali identificative rilasciate per l'accesso.

Tramite l'Area Riservata diventa possibile consultare le proprie coperture attive, le relative condizioni contrattuali nonché le comunicazioni dell'Impresa di Assicurazione e tenere costantemente sotto controllo lo stato dei pagamenti dei premi e delle relative prossime scadenze.

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 14. Sinistri - pagamento dell'Indennizzo

**AVVERTENZA** l'Assicurazione prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per l'accertamento del danno. Si rinvia per maggior dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli articoli di seguito indicati:

"Obblighi", "Determinazione del danno", "Anticipo indennizzi", "Valutazione del danno", "Assicurazione presso diversi Assicuratori", "Pagamento dell'indennizzo", "Gestione del Sinistro Casa", "Recupero delle cose rubate", "Riduzione della somma assicu-

rata - Reintegro" presenti nelle Sezioni IN CASO DI SINISTRO e "Norme che regolano i sinistri assistenza casa" e "Norme in caso di sinistro elettrodomestici" per la Sezione Prestazioni e Servizi.

**AVVERTENZA** relativamente alla copertura Assistenza la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l., con le modalità e nei termini di cui all'articolo "Norme in caso di sinistro" presente nella Sezione "Prestazioni e Servizi", cui si rinvia per maggior dettaglio.

### 15. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il contratto o un servizio assicurativo, compresi quelli relativi alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa, possono essere presentati all'Impresa di Assicurazione mediante:

- posta cartacea indirizzata a: CreditRas Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano;
- e-mail: [reclami@creditrasassicurazioni.it](mailto:reclami@creditrasassicurazioni.it)
- fax: 02 72.16.25.88;

L'Impresa di Assicurazione fornirà risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa di Assicurazione, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all'indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all'Impresa di Assicurazione, la stessa lo trasmetterà tempestiva-

## Nota Informativa

8

mente all'Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro i termini massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante.

Eventuali reclami riguardanti congiuntamente il comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori ed il contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dall'Impresa di Assicurazione e dall'Intermediario, e verranno separatamente risolti al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa.

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o qualora l'esito dello stesso non sia stato ritenuto soddisfacente o in assenza di riscontro da parte dell'Impresa di Assicurazione nel termine massimo sopracitato, il reclamante potrà rivolgersi a:

**IVASS**

Via del Quirinale 21, 00187 Roma

Fax: fax 06 42133206

tutela.consumatore@pec.ivass.it

corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa di Assicurazione e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa di Assicurazione. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), alla Sezione "PER IL CONSUMATORE - Come presentare un reclamo", nonché sul sito dell'Impresa di Assicurazione ([www.creditrasassicurazioni.it](http://www.creditrasassicurazioni.it)) alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:

- mediazione** (L. 9/8/2013, n.98 e successive eventuali modifiche): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).
- negoiazione assistita** (L. 10/11/2014, n.162 e successive eventuali modifiche): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.


### 16. Arbitrato

**AVVERTENZA** In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Ar-

bitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all'Autorità Giudiziaria.

CreditRas Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

CreditRas Assicurazioni S.p.A.  
Roberto Giordano Elena Tonelli





## GLOSSARIO

**Abitazione** Fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad esclusivo uso abitativo privato situato nel territorio della Repubblica Italiana.

**Abitazione principale** Dimora abituale dell'Assicurato e del suo Nucleo familiare.

**Assicurato** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

**Assicurazione** Il contratto di Assicurazione.

**Beni Assicurati (valida solo per la garanzia "Elettrodomestici")** I beni indicati nelle Condizioni di Assicurazione e coperti dalle garanzie di polizza in caso di danni conseguenti a difetto di conformità tale da impedire il normale funzionamento del bene.

**Centrale Operativa** La struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24, tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

**Collezione** Una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti o beni di una stessa specie e categoria.

**Colpo d'ariete** L'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

**Contraente** Persona fisica maggiorenne che stipula il contratto di Assicurazione.

**Contratto accessorio con Octo Telematics** Il Contratto di abbonamento ai servizi correlati al dispositivo tecnologico "HOME BOX" concesso in comodato che il Contraente può sottoscrivere in abbinamento al Contratto di Assicurazione per ricevere in comodato d'uso da OCTO Telematics il dispositivo tecnologico HOME BOX e abbonarsi.

**Danno accidentale** Il danno causato da azione fortuita ed esterna che produca una rottura, un difet-

to, un mancato o un cattivo funzionamento del bene assicurato oggetto di danno.

**Danno liquidabile** Danno determinato in base alle condizioni tutte della presente copertura assicurativa, entro la Somma assicurata o il limite di indennizzo previsto.

**Esplosione** Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

**Estero** I paesi nei quali sono valide le prestazioni di assistenza, non ricompresi nella definizione di Italia.

**Evento** L'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

**Franchigia** La parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

**Fulmine** Il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

**Furto o tentato furto** L'impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**HomeBox** Dispositivo elettronico fornito e gestito dalla Società OCTO Telematics ed etichettato nella fattispecie con la denominazione HomeBox CreditRas auto installante omologato secondo la Direttiva Europea CE 99/5.

**Implosione** Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

**Impresa di Assicurazione** CreditRas Assicurazioni S.p.A.

**Incendio** Combustione, con fiamma, delle cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

**Incombustibili** Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il

metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Indennizzo** Somma dovuta dall'Impresa di Assicurazione all'Assicurato in caso di Sinistro, dopo l'applicazione di limiti, Franchigie e Scoperti eventualmente previsti in polizza.

**Infissi** Telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.

**Intermediario** UniCredit S.p.A.

**Interventi** Prestazioni fornite dai Professionisti autorizzati dalla Impresa di Assicurazione in seguito ad un evento garantito al fine di ripristinare il corretto funzionamento delle installazioni nel limite del numero d'Interventi stabiliti dalla presente copertura.

**Italia** Il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

**Lastre** Lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.

**Limite di indennizzo** Importo che opera entro la Somma assicurata e che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa di Assicurazione, in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in polizza.

**Luci** Aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali, a titolo esemplificativo, porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce o aria o per consentire una visuale.

**Manodopera** Il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

**Massimale** Importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa di Assicurazione, per periodo assicurativo, in relazione alle garanzie prestate.

**Mezzi di Chiusura e di protezione** I mezzi posti a chiusura ed a protezione delle aperture di un fabbricato (quali porte, tapparelle, serramenti in genere) con caratteristiche analoghe a quelli usualmente installati nelle abitazioni private.

**Nucleo Familiare** Il nucleo familiare è composto dall'Assicurato indicato nella Scheda tecnica di modulo e dalle persone che si trovino con lui nelle seguenti condizioni:

- a) Il coniuge non separato o il partner dell'unione civile, anche se non residenti nella medesima abitazione;
- b) Il convivente more uxorio, a condizione che sia residente nella medesima abitazione (come da stato di famiglia);
- c) Le altre persone residenti nella medesima abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione e tutela.

L'abitazione dell'Assicurato deve essere nel territorio della Repubblica Italiana.

Non si ha vincolo affettivo se la relazione è di tipo contrattuale o basata su ragioni di economicità.

**Pezzi di ricambio** Elementi o pezzi consumati o inservibili che vengono sostituiti per garantire il corretto funzionamento di un bene o un apparato.

**Polizza** Il contratto di Assicurazione tra l'Impresa di Assicurazione e il Contraente, di cui le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante.

**Premio** Somma dovuta dal Contraente all'Impresa di Assicurazione a titolo di corrispettivo per la prestazione.

**Primo Rischio Assoluto** Forma di Assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 codice civile.

**Rapina** L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.

**Regola proporzionale** Criterio secondo il quale l'Impresa di Assicurazione riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle cose assicurate dichiarato nella presente copertura assicurativa sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1907 codice civile.

**Rigurgito** Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

**Risarcimento in forma specifica** Forma di risarcimento, il cui obiettivo è quello di ripristinare la situazione patrimoniale del soggetto che è stato danneggiato alla situazione antecedente il fatto dannoso ai sensi dell'articolo 2058 codice civile.

**Scheda tecnica di modulo** Documento riepilogativo della copertura assicurativa allegato al contratto di Assicurazione (Scheda di polizza).

**Scoperto** La parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

**Scoppio** Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

**Serramenti** Strutture mobili esterne o interne quali finestre, porte, serrande, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinate a chiudere aperture praticate in pareti, tetti o soffitti.

**Sinistro** Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

**Solaio** Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

**Somma assicurata** L'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa di Assicurazione in relazione alle garanzie prestate.



**Terrorismo** Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

**Tetto** Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli e tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.

### **Tipologia abitativa**

- Appartamento: unità abitativa facente parte di fabbricato con presenza di altre unità tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato;
- Villa indipendente: unità abitativa isolata costituita da un intero fabbricato destinato ad abitazione con proprio accesso dall'esterno del fabbricato;
- Villetta a schiera o plurifamiliare: unità abitativa facente parte di un fabbricato con presenza di altre

unità tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

**Titoli di credito** I titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di Società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari e postali, i libretti di risparmio e simili.

### **Valore a nuovo**

- Per i Locali: la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- Per il Contenuto e i preziosi: la spesa necessaria per rimpiazzare i beni assicurati – ad eccezione degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni – con altri nuovi uguali oppure equivalenti per uso e qualità, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

**Vetro antisfondamento** Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, o costituito da un unico strato di materiale sintetico (polycarbonato o simili) di spessore non inferiore a 6 mm.

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**AVVERTENZA** Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza e alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.

**AVVERTENZA** Il Glossario è contenuto nella Nota Informativa e costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il suddetto Premio è dovuto per l'intera annualità e viene corrisposto con periodicità mensile, mediante addebito diretto sul rapporto di conto corrente UniCredit S.p.A. oppure tramite Genius Card presso UniCredit S.p.A., intestati al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.

In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella

immediatamente successiva e l'Assicurazione continua a produrre i propri effetti.

Diversamente l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive.

L'Assicurazione produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato l'addebito secondo la modalità di pagamento prescelta dal Contraente di tutte le mensilità scadute e non pagate. Nel caso di chiusura del rapporto tra il Contraente e UniCredit, la garanzia prestata cessa dalle ore 24 della prima mensilità successiva con contestuale chiusura della Polizza.

### Art. 2 Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di recedere dall'Assicurazione, entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza e di ottenere il rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve, entro il suddetto termine, compilare e sottoscrivere l'apposito modulo disponibile presso la Filiale dell'Intermediario dove è stata sottoscritta

l'Assicurazione. Per la determinazione del rimborso della quota di Premio pagato e non goduto si considera la data della comunicazione all'Intermediario. Nel caso in cui il sinistro si verifichi successivamente all'esercizio del diritto di ripensamento, l'Impresa di Assicurazione non provvederà al pagamento di alcun Indennizzo.

### Art. 3 Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha durata annuale e scade alle ore 24 della data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza. In mancanza di disdetta, esercitata almeno 15 giorni prima della scadenza da una delle Parti, della Polizza o del singolo/i modulo/i sottoscritti dal Contraente, l'Assicurazione si rinnova per un anno e così successivamente. La disdetta da parte del Contraen-

te deve essere esercitata mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile presso la Filiale dell'Intermediario dove è stata sottoscritta l'Assicurazione. La disdetta da parte dell'Impresa di Assicurazione deve essere comunicata mediante lettera raccomandata.

### Art. 4 Sostituzione e modifiche dell'Assicurazione

Nel caso di variazione o aggiunta di uno o più moduli o di variazioni anagrafiche, il Contraente deve compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di sostituzione, disponibile presso la Filiale dell'Intermediario, dove

è stata sottoscritta l'Assicurazione. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa di Assicurazione e dal Contraente.



### Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di Assicurazione di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

### Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa di Assicurazione è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Pre-

mio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 7 Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto

all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

### Art. 8 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa di Assicurazione l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dalla presente Assicurazione, ad eccezione

di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

### Art. 9 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa di Assicurazione ha diritto di recedere dalla presente Polizza con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella catego-

ria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il Contraente può darne comunicazione all'Impresa di Assicurazione mediante lettera raccomandata. Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa di Assicurazione, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa di Assicurazione stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

### Art. 10 Interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio

Nel caso di interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio, il Contraente dovrà compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di interruzione per cessato rischio, disponibile presso la Filiale dell'Intermediario, dove è stata sottoscritta l'Assicurazione.

L'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo di interruzione e di richiedere la copia della documentazione che comprova il cessato rischio, ai sensi dell'art. 1896 del codice civile.

### Art. 11 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Na-

zioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

## Condizioni di Assicurazione

14

### Art. 12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge italiana applicabili.

### Art. 13 Dispositivo tecnologico HOME BOX in abbinamento all'assicurazione

Il Contraente può abbinare alla copertura assicurativa il dispositivo tecnologico HOME BOX concesso in comodato d'uso da Octo Telematics e abbonarsi ai servizi ad esso correlati. In questi casi il Contraente, oltre alla Polizza assicurativa, sottoscrive il "Contratto di abbonamento ai servizi correlati al dispositivo tecnologico HOME BOX concesso in comodato" con

Octo Telematics. Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del Contratto accessorio di abbonamento e alle definizioni in esso contenute.

Il pagamento del Canone di abbonamento è contestuale e sempre abbinato al pagamento del premio di assicurazione, in funzione del frazionamento e delle modalità di pagamento scelte dal Contraente.



# SEZIONE INCENDIO

### Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La copertura è operante per l'Abitazione identificata nella Scheda Tecnica di Modulo.

### Art. 2 Condizioni di assicurabilità

Il Contraente deve avere un'età pari o superiore a 18 anni compiuti e deve essere residente nel territorio della Repubblica Italiana.

L'Abitazione assicurata, anche se di proprietà di terzi, deve essere:

- la dimora abituale dell'Assicurato;
- ubicata nel territorio della Repubblica Italiana;
- avere le caratteristiche riportate ai successivi articoli "Caratteristiche dell'Abitazione assicurata", "Caratteristiche costruttive del fabbricato" e "Destinazione del fabbricato".

#### Art. 2.1 Caratteristiche dell'Abitazione assicurata

L'Abitazione assicurata può:

- occupare un intero fabbricato o solo una parte di esso;
- occupare anche più corpi di fabbricato ma a condizione che i vari corpi siano posti nell'ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo e a condizione che l'Abitazione, così sviluppata, costituisca comunque un'unica unità abitativa;
- essere su più piani ma a condizione che le varie stanze siano in corpi di fabbricato posti nell'ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo e a condizione che le varie stanze siano coesistenti e intercomunicanti tra loro o, se non lo fossero, a condizione che l'Abitazione, così sviluppata, costituisca comunque un'unica unità abitativa.

L'Abitazione deve essere caratterizzata da una delle seguenti Tipologie abitative, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di modulo:

- appartamento;
- villa indipendente;
- villetta a schiera o plurifamiliare.

Relativamente all'appartamento, nella Scheda tecnica di modulo viene indicato il piano dell'Abitazione assicurata in base a quanto dichiarato dal Contraente ovvero:

- il piano terra o rialzato;
- un piano differente da terra o rialzato.

Nella determinazione del piano:

- deve essere considerato dove sono posti i soli locali di Abitazione e quindi non devono essere considerate le pertinenze, quali box e cantine;
- deve essere considerato per l'Abitazione posta in più corpi di fabbricato, il piano più basso;

- deve essere considerato per l'Abitazione su più piani, il piano più basso;
- i soppalchi non si considerano piano mentre si considerano piano i locali abitati immediatamente sottostanti al tetto.

Nell'Abitazione può essere presente anche un eventuale ufficio e/o studio professionale ma a condizione che siano coesistenti e intercomunicanti con l'Abitazione stessa.

**L'Abitazione non può essere adibita ad attività diverse da quelle sopra indicate e nemmeno ospitare delle attività ricettive, quali affittacamere o bed and breakfast.**

Le pertinenze dei locali di Abitazione, quali box e cantine, possono trovarsi anche in corpo separato rispetto ai locali di Abitazione, ma devono essere poste nell'ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo o in altri fabbricati posti entro 200 metri, in linea d'aria, dall'ubicazione stessa. Le pertinenze si intendono assicurate a condizione che siano destinate a contenere solo cose di utilizzo domestico e/o attrezzature per l'attività del tempo libero e che siano nella disponibilità del solo Assicurato, anche se accessibili ad altri ma solo con il suo esplicito consenso ovvero non siano costituite da spazi o da vani comuni condivisi da più persone. Le pertinenze si intendono assicurate come tali anche se coesistenti e intercomunicanti con i locali di Abitazione.

#### Art. 2.2 Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'Assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui fanno parte i locali assicurati o contenenti i beni assicurati siano costruiti con:

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
- pareti esterne in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
- Solai in materiali anche combustibili;
- strutture portanti del Tetto in materiali anche combustibili;
- manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare e/o in tegole bituminose oppure in materiali combustibili ma in quest'ultimo caso a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
  - se aderente a struttura continua in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
  - se le strutture portanti del Tetto sono in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;

## Condizioni di Assicurazione

16

- se le strutture portanti del Tetto sono in materiali combustibili ma esistono Solai in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
- materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento, a condizione che tali materiali siano aderenti a strutture continue in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare.

Nel caso di pareti esterne in materiali Incombustibili, è possibile non considerare la presenza, nelle pareti stesse, di materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espansive né alveolari.

È possibile non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso.

### Art. 3 Beni assicurati

La copertura vale per le partite di seguito descritte sempreché siano state acquistate e per le quali siano indicate le relative Somme assicurate nella Scheda tecnica di modulo.

#### Partita CONTENUTO (Sempre operante)

L'Impresa di Assicurazione assicura il contenuto dell'Abitazione, indicata nella Scheda tecnica di modulo, costituito da:

- mobili, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso personale e domestico, compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero, dell'Assicurato, dei suoi addetti ai servizi domestici e degli ospiti;
- documenti di identità, passaporti, patenti, libretti INPS e INAIL;
- lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione ed allarme, antenne radioteletrasmittenti, impianti quali gas, luce, acqua, telefono di proprietà delle Società erogatrici, decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall'Assicurato, nonché porte di ingresso dei singoli appartamenti.

Sono compresi, con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo, anche:

- pellicce, tappeti, servizi d'argenteria, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, collezioni, raccolte, oggetti d'arte, statue;
- il contenuto dei locali delle dipendenze - anche in corpo separato o comunque non comunicanti coi locali di Abitazione, purché ad uso esclusivo dell'Assicurato - costituito da: mobili, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per attività del tempo libero;

### Art. 2.3 Destinazione del fabbricato

L'Assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato o i fabbricati in cui sono posti i locali assicurati, siano adibiti per l'intera superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto e impraticabile, ad uso abitazione, uffici, studi professionali o siano vuoti (almeno 2/3).

È comunque prevista una tolleranza di 1/3 della superficie complessiva dei piani destinata ad altre attività. Qualora in caso di Sinistro si riscontri che la superficie destinata ad altre attività supera 1/3 della superficie complessiva dei piani, l'Impresa di Assicurazione, limitatamente ai danni indennizzabili a termini della presente copertura assicurativa causati da Incendio, Esplosione e Scoppio, corrisponderà l'Indennizzo con l'applicazione dello Scoperto del 30%.

- i preziosi, i gioielli e gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, le carte valori, i titoli di credito in genere, compreso il denaro;
- il vestiario e gli oggetti personali, i preziosi, il denaro ed i valori quando siano portati dall'Assicurato in locali di villeggiatura limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata per la garanzia Contenuto della Sezione Incendio della Scheda tecnica di modulo;
- gli oggetti personali, i capi di vestiario ed i preziosi temporaneamente in riparazione presso terzi, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata per la garanzia Contenuto della Sezione Incendio della Scheda tecnica di modulo.

Restano esclusi dall'Assicurazione i veicoli a motore ed i motori dei natanti.

#### Partita LOCALI (valida solo se espressamente indicata nella Scheda tecnica di modulo)

L'Impresa di Assicurazione assicura i locali dell'Abitazione, indicata nella Scheda tecnica di modulo, che costituiscano un intero fabbricato o parte di esso, compresi:

- fissi, infissi, opere di fondazione ed interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione;
- tende parasole fisse esterne ai locali di abitazione;
- i locali delle dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di una Abitazione - compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero ed i veicoli privati - o de-



stinate a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi;

- recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi escluse le piante;
- ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni immobili per natura o per destinazione, ivi compresi campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco, antenne radiote-

lericetrasmittenti, pannelli solari, nonché affreschi e statue non aventi valore artistico.

Se l'Assicurazione è stipulata per singole porzioni di fabbricato in condominio, copre anche le relative quote delle parti di fabbricato che costituiscono proprietà comune.

Restano esclusi dall'Assicurazione dei Locali i beni rientranti nella descrizione del Contenuto.

### Art. 4 Rischi assicurati

L'Assicurazione, fatto salvo quanto espressamente escluso dall'articolo "Rischi esclusi" della presente Sezione, vale per i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione;
- Scoppio;
- Implosione;
- Caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti;
- Guasti o danni cagionati per impedire od arrestare l'incendio od altro evento assicurato;
- Urto di veicoli e natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all'Assicurato;
- Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- Bagnatura e precisamente la fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di:
  - rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento esistenti nel fabbricato, compresi gli impianti e le condutture interrati;
  - rottura degli apparecchi elettrodomestici utilizzatori, compresi gli allacciamenti e gli scaldabagni;
  - rigurgito di fognature;
  - trabocco di acqua piovana da grondaie e pluviali, posti sul Tetto, a condizione che sia causato:
    - da incapacità degli elementi stessi a smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima prevista nella medesima unità di tempo;
    - da occlusioni determinate da grandine, neve e ghiaccio.

nonché i danni da fuoriuscita di liquidi imputabili alla responsabilità dei vicini.

- Eventi atmosferici quali: uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, tromba d'aria, grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture,

brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.

- Eventi socio-politici, atti vandalici o dolosi in genere, atti di terrorismo o sabotaggio, nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse anche nel caso in cui i danni derivino dall'uso di ordigni esplosivi.

L'Impresa di Assicurazione inoltre rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e nei limiti delle somme assicurate, le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare ad idonea discarica e smaltire i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato.

### Art.4.1 Estensioni di garanzia sempre operanti per le garanzie acquistate

L'Impresa di Assicurazione, fatto salvo quanto espressamente escluso dall'articolo "Rischi esclusi" della presente Sezione e limitatamente ai beni relativi alle partite acquistate, indennizza altresì i danni causati da:

- **Spese di ricerca e riparazione del guasto**  
In caso di danni indennizzabili a termini della garanzia bagnatura, l'Impresa di Assicurazione indennizza, con il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo:
  - le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le condutture (compresi i relativi raccordi) collocate nei muri e nei pavimenti, nelle quali la rottura accidentale si è verificata;
  - le spese necessariamente sostenute a tale scopo, per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato;
- **Fenomeno elettrico** ovvero correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresa l'azione del fulmine, che danneggiano impianti, motori, circuiti elettrici ed elettronici, apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, antenne e ricetrasmittenti, personal computer. Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo;
- **Rottura delle lastre** di cristallo, vetro e altri materiali trasparenti. Sono indennizzate le spese sostenute

## Condizioni di Assicurazione

18

per la loro sostituzione con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e installazione. Qualora le lastre non vengano rimpiazzate, l'indennizzo è limitato al valore che il bene stesso aveva al momento del sinistro. Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo.

### Art. 4.2 Ricorso terzi sempre operante per le partite acquistate

L'Impresa di Assicurazione indennizza, fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti alle cose di terzi causati da incendio, esplosione o scoppio a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

### Art. 5 Rischi esclusi

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, marea, terremoti, maremoti e penetrazione di acqua marina, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da queste provocati;
- provocati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- da gelo e neve;
- causati a tendoni (ad eccezione delle tende parasole fisse esterne di cui alla partita Locali) e pannelli solari, comprese le relative intelaiature di sostegno, a cose mobili poste all'aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi simili non riparati e quelli subiti da giardini e parchi privati;
- determinati con dolo dell'Assicurato;
- di furto, rapina, estorsione, scippo, smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo;
- causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico;

L'Assicurazione è estesa, nel limite del 10% del suddetto limite di indennizzo, ai danni derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo e da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché tali danni siano conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente garanzia.

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

Non sono considerati terzi i componenti del Nucleo familiare. Tuttavia - se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte - i genitori, i figli e gli altri parenti o affini sono considerati terzi.

In caso di compresenza del Modulo Famiglia, nell'ambito della Polizza, l'Assicurazione prestata con il presente Modulo opera per l'eccedenza dei massimali di primo rischio.

- da bagnatura, se non derivanti da guasto o da rottura accidentale o da rottura di apparecchi elettrodomestici, causati da:
  - umidità, stillicidio e infiltrazioni;
  - rigurgito di fognature provocato da incapacità di smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima o causati da rigurgito di fognature pubbliche;
  - rotture originate da gelo di impianti e condutture posti:
    - all'esterno del fabbricato, anche su terrazzi o balconi e anche se protetti da nicchie, armadi o contenitori simili oppure se interrati, anche se protetti da apposite coibentazioni;
    - in singoli vani del fabbricato sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

### Art. 5.1 Rischi esclusi dalle "Estensioni di garanzia sempre operanti per i beni relativi alle partite acquistate"

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- di fenomeno elettrico causati da usura o da carenza di manutenzione, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore;
- a lastre derivanti da operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici; da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui sono collocati; alle lastre che, alla data di entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti. Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature.



### OPERATIVITÀ DELLA SEZIONE INCENDIO

#### Art. 6 Colpa grave e dolo

L'Impresa di Assicurazione indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi per i quali è prestata l'Assicurazione anche se avvenuti con:

- colpa, anche grave, dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato stesso deve rispondere a norma di legge e degli ospiti eventualmente pre-

senti nell'Abitazione. Verso questi soggetti l'Impresa di Assicurazione rinuncia a valersi dell'azione di rivalsa che le compete ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1916 Codice Civile;

- dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

#### Art. 7 Beni posti all'aperto

L'Assicurazione è estesa ai beni posti all'aperto nell'area di pertinenza dei locali assicurati, salvo quanto previsto per i danni causati da fenomeni atmosferici.

#### Art. 8 Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e - salvo quanto stabilito nell'articolo "Determinazione del danno" - a Valore a nuovo.

#### Art. 9 Franchigia

L'Impresa di Assicurazione, in caso di sinistro, quando la somma da liquidare a termini contrattuali sia uguale o inferiore a Euro 500, non corrisponderà alcun indennizzo. Se la somma risulterà superiore a Euro 500, l'indennizzo verrà corrisposto dall'Impresa di Assicurazione con la detrazione della somma di Euro 500 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato.

Relativamente alle garanzie riportate all'articolo "Estensioni di garanzia sempre operanti per le garanzie acquistate" in caso di sinistro, quando la somma da liquidare a termini di polizza sia uguale o inferiore a Euro 250, non si corrisponderà alcun indennizzo. Se la somma risulterà superiore a Euro 250, l'indennizzo verrà corrisposto con la detrazione della somma di Euro 250 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato.

### IN CASO DI SINISTRO

#### Art. 10 Obblighi

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa di Assicurazione secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 1914 Codice Civile;
- 2) fare denuncia telefonica entro 3 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 Codice Civile, alla Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. chiamando ai seguenti numeri:
  - numero verde dall'Italia: **800.894.022**
  - numero dall'estero: **+39 02 26609596**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- 3) fare, nei 5 gg. successivi - relativamente a sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi - dichiarazione scritta all'Auto-

rità giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa di Assicurazione;

- 4) conservare - fino all'avvenuto accertamento del danno da parte dell'Impresa di Assicurazione - le tracce e i residui del sinistro senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, mettendo comunque a disposizione conti, fatture o qualsiasi documento in relazione al sinistro, che possa esser richiesto dall'Impresa di Assicurazione o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

### Art. 11 Determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per le partite "Contenuto" e per i "Locali", l'ammontare del danno verrà calcolato come segue:

#### Partita CONTENUTO

##### 1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del sinistro

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate con altre nuove, uguali od equivalenti, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per rimpiazzare le cose distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Relativamente alle collezioni, l'Impresa di Assicurazione pagherà il valore dei pezzi distrutti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri di cui al precedente capoverso, nonché l'eventuale conseguente deprezzamento della collezione fino ad un massimo del 30% del valore della collezione stessa.

##### 2) Supplemento di indennizzo valore a nuovo

Essendo la garanzia prestata in base al valore a nuovo, ad eccezione degli oggetti d'arte e d'antiquariato e delle collezioni, si stabilisce per i beni distrutti o danneggiati il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato come al punto 1), determina l'indennità complessiva in base al valore a nuovo.

L'indennizzo per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superare il costo di rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale od equivalente.

Resta inoltre convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per singolo bene un importo

superiore al doppio del valore dello stesso determinato in base al risultato delle stime di cui al punto 1). Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è avvenuto l'effettivo rimpiazzo o riparazione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

#### Partita LOCALI

##### 1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del sinistro

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei locali assicurati, escludendo il valore dell'area, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

##### 2) Supplemento di indennizzo valore a nuovo

Essendo la garanzia prestata in base al valore a nuovo si stabilisce il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno di cui sopra determinerà l'indennità complessiva.

Resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato un importo superiore al doppio del valore determinato in base al risultato delle stime di cui al punto 1).

Il pagamento del supplemento di indennità sarà eseguito entro 30 giorni da quando è avvenuta l'effettiva riparazione o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

### Art. 12 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato, a condizione che, fatti salvi tutti gli obblighi cui deve adempiere l'Assicurato, non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell'indennizzo complessivo sia pari ad almeno il 25% della somma assicurata.

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 45 gg. dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 gg. dalla richiesta dell'anticipo.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione valore a nuovo non esistesse. Trascorsi 90 gg. dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.



### Art. 13 Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa di Assicurazione - o da un Perito da questa incaricato - con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto.

### Art. 14 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 Codice Civile.

L'Assicurato può richiedere l'indennizzo ad uno solo degli assicuratori. In questo caso l'Impresa di Assicurazione liquiderà il sinistro, fermo il limite dell'ammontare del danno indennizzabile e di eventuali scoperti e/o franchigie, sempreché lo stesso non superi le somme assicurate, e avrà diritto di regresso nei confronti degli altri assicuratori.

### Art. 15 Ispezione delle cose assicurate

L'Impresa di Assicurazione ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### Art. 16 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, l'Impresa di Assicurazione provvede

al pagamento dell'indennizzo entro 30 gg., sempre che non sia stata fatta opposizione secondo l'articolo 2742 Codice Civile.

### Art. 17 GESTIONE DEL SINISTRO CASA

In caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza che provochi danni materiali e diretti alle cose assicurate entro i limiti della garanzia colpita, l'Assicurato potrà:

1. usufruire della modalità "Repair in Kind" (risarcimento in forma specifica) incaricando l'Impresa di Assicurazione che provvederà, previa verifica di fattibilità, ad inviare un suo fornitore convenzionato ad effettuare le riparazioni necessarie. In tal caso, le relative spese si intenderanno a carico dell'Impresa di Assicurazione nei limiti tutti previsti dalle condizioni contrattuali, senza applicazione della franchigia contrattuale.
- oppure
2. avvalersi di propri fornitori, ricevendo successivamente l'indennizzo determinato in base alle condizioni di Polizza, ferma l'applicazione della Franchigia prevista in relazione al danno.

Qualora il Contraente/Assicurato scelga la gestione del sinistro secondo le modalità riportate al punto 1, è tenuto ad esprimere il proprio consenso attraverso la compilazione di un modulo cartaceo di "Autorizzazione ai lavori" da inoltrare a mezzo fax od email o la registrazione della telefonata da parte dell'operatore della Centrale Operativa esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse all'erogazione del servizio stesso e per la gestione delle segnalazioni/reclami. La telefonata, in primo luogo e le altre ma-

nifestazioni della volontà dell'assicurato saranno gestite secondo le previsioni di tutela della riservatezza dei dati personali contenute nel GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) e altre normative relative al rispetto della Privacy.

In caso di pagamento diretto da parte dell'Impresa di Assicurazione al fornitore, ogni diritto derivante all'Assicurato dalla Polizza in relazione alla riparazione effettuata, si intende irrevocabilmente ceduto, in favore del o dei fornitori che hanno effettuato le riparazioni. L'Assicurato prende atto che il pagamento eseguito dall'Impresa di Assicurazione in forza della presente cessione ed in favore del o dei fornitori sopra indicati, sarà pienamente liberatorio nei suoi confronti.

Questo servizio è prestato dall'Impresa di Assicurazione tramite la centrale operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in conformità al regolamento ISVAP del 9 gennaio 2008 n. 12, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato e alla gestione e al coordinamento dei fornitori, pianificando gli interventi da Lunedì a Venerdì in orari lavorativi, festivi esclusi, in base alle esigenze dall'Assicurato stesso, garantendo la riparazione del danno a regola d'arte e verificando lo stato dei lavori fino alla conclusione degli stessi.

# SEZIONE FURTO E RAPINA

## GANZIA OPZIONALE (VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE INDICATA NELLA SCHEDA TECNICA DI MODULO)

### Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La copertura è operante per l'Abitazione identificata nella Scheda tecnica di modulo.

### Art. 2 Beni assicurati

L'Impresa di Assicurazione assicura il contenuto posto nei locali dell'Abitazione costituito da:

- mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso personale e domestico, compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero, dell'Assicurato, dei suoi addetti ai servizi domestici e degli ospiti;
- pellicce, tappeti, servizi d'argenteria, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, collezioni, raccolte, oggetti d'arte, statue;
- preziosi, i gioielli e gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, le carte valori, i titoli di credito in genere, compreso il denaro, con il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo;
- documenti di identità, passaporti, patenti, libretti INPS e INAIL;
- lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione ed allarme, antenne radiotelegrafiche, impianti quali gas, luce, acqua, telefono di proprietà delle Società erogatrici, decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall'Assicurato, nonché porte di ingresso dei singoli appartamenti;

- il contenuto dei locali delle dipendenze - anche in corpo separato o comunque non comunicanti coi locali di Abitazione, purché ad uso esclusivo dell'Assicurato - costituito da: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per l'attività del tempo libero con il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo.

### Art. 2.1 Estensioni di garanzia sempre operanti

La copertura assicurativa è estesa, con i limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo, a:

- **Contenuto e preziosi in villeggiatura** ovvero il vestiario e gli oggetti personali quando siano portati dall'Assicurato o da un componente del Nucleo familiare in locali di villeggiatura - purché ubicati in Europa - limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo;
- **Contenuto in riparazione** ovvero gli oggetti personali e i capi di vestiario temporaneamente in riparazione presso terzi.

Restano esclusi dall'Assicurazione i veicoli a motore ed i motori dei natanti

### Art. 3 Rischi assicurati

L'Impresa di Assicurazione, fatto salvo quanto espressamente escluso dall'articolo "Rischi esclusi" della presente Sezione, indennizza l'Assicurato in caso di danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

#### • Furto

Furto dei beni assicurati, a condizione che il ladro sia entrato nell'Abitazione assicurata in uno dei seguenti modi:

- a) attraverso le aperture dei locali verso l'esterno con scasso e/o rottura dei mezzi di chiusura e protezione delle stesse oppure usando in modo fraudolento le chiavi e/o utilizzando grimaldelli o altri arnesi simili;
- b) attraverso brecce e/o aperture diverse dalle normali vie di accesso, a condizione che l'ingresso nei locali sia avvenuto superando ostacoli o ripari con l'impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali, compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti;

#### • Rapina

Rapina dei beni assicurati avvenuta all'interno dell'Abitazione assicurata o delle relative dipendenze, anche nel caso in cui le persone sulle quali

viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali.

La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l'Assicurato, i suoi familiari o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone. Comunque la consegna dei beni assicurati al rapinatore deve avvenire all'interno dell'Abitazione o delle relative dipendenze;

#### • Guasti cagionati dai ladri

Guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati:

- a) ai beni assicurati;
- b) per atti vandalici ai beni assicurati, fino alla concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo;
- c) ai locali che contengono i beni assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compreso il furto di fissi ed infissi, fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo (tale importo deve intendersi in aumento alla somma assicurata).



## Condizioni di Assicurazione

23

### Art. 4 Rischi esclusi

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasioni, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- commessi od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato;
- commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
  - da persone di cui l'Assicurato deve rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
  - da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali adibiti ad Abitazione e contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati.

## OPERATIVITÀ DELLA SEZIONE FURTO

### Art. 5 Mezzi di chiusura e protezione dei locali

L'Assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti i beni assicurati abbia le caratteristiche indicate all'articolo "Condizioni di assicurabilità" della Sezione Incendio. Se le aperture verso l'esterno sono situate a meno di 4 metri di altezza dal suolo o dalle altre superfici normalmente praticabili, valgono le seguenti disposizioni:

- ogni apertura deve essere difesa da inferriate che non consentano l'accesso senza loro scasso e/o rottura oppure da serramenti come porte, tapparelle, vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti ed altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- se in caso di furto si riscontra che i mezzi di difesa delle aperture hanno caratteristiche inferiori a quanto sopra disciplinato, l'Impresa di Assicurazione corrisponderà ugualmente l'indennizzo,

purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;

- in caso di furto avvenuto attraverso le aperture con la sola rottura di vetro non antisfondamento, l'Impresa di Assicurazione corrisponderà l'indennizzo dopo aver detratto uno scoperto del 20%, ferma la franchigia esistente in polizza che deve intendersi come minimo assoluto.

Se il furto avviene senza che siano operanti i mezzi di protezione e chiusura delle finestre e portefinestre, ma vi siano persone presenti nell'abitazione, l'Impresa di Assicurazione corrisponderà l'indennizzo dopo aver detratto uno scoperto del 10%, ferma la franchigia esistente in polizza che deve intendersi come minimo assoluto. **Sono esclusi i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti.**

### Art. 6 Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione si intende prestata a Primo Rischio Assoluto e - salvo quanto stabilito nell'articolo "Determinazione del danno" - a Valore a nuovo.

### Art. 7 Franchigia

L'Impresa di Assicurazione, in caso di sinistro, quando la somma da liquidare a termini di polizza sia uguale o inferiore a Euro 500, non corrisponderà alcun indennizzo. Se la somma risulterà superiore a

Euro 500, l'indennizzo verrà corrisposto dall'Impresa di Assicurazione con la detrazione della somma di Euro 500 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato.

### Art. 8 Comproprietà dei beni assicurati

In caso di comproprietà dei beni assicurati, se l'Assicurazione è stipulata da uno solo dei comproprietari, la copertura è operante anche per la parte di beni

degli altri comproprietari, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

## IN CASO DI SINISTRO

### Art. 9 Obblighi

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa di Assicurazione secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 1914 Codice Civile;
- 2) fare denuncia telefonica entro 3 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 Codice Civile, alla Centrale Operativa di AWP chiamando ai seguenti numeri:
  - 800.894.022 Linea Verde per telefonare dall'Italia;
  - 02.26609596 (chiamando dall'estero anteporre i prefissi necessari per l'Italia).

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- 3) fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro, l'entità

approssimativa del danno e indicando l'Impresa di Assicurazione ed il numero di polizza;

- 4) fornire all'Impresa di Assicurazione, entro i 5 gg. successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- 5) conservare fino all'avvenuto accertamento del danno da parte dell'Impresa di Assicurazione gli indizi e le tracce materiali del reato - fatto salvo il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione dei locali - senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
- 6) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni sottratti o danneggiati, mettendo comunque a disposizione conti, fatture o qualsiasi documento in relazione al sinistro che possa essere richiesto dall'Impresa di Assicurazione o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

### Art. 10 Determinazione del danno

L'ammontare del danno verrà calcolato come segue:

- 1) **Determinazione dell'ammontare del danno al momento del sinistro**

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate con altre nuove, uguali od equivalenti, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per rimpiazzare le cose sottratte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Relativamente alle collezioni, l'Impresa di Assicurazione pagherà il valore dei pezzi sottratti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri di cui al precedente capoverso, nonché l'eventuale conseguente deprezzamento della collezione fino ad un massimo del 30% del valore della collezione stessa.

- 2) **Supplemento di indennizzo valore a nuovo**

Essendo la garanzia prestata in base al valore a nuovo, ad eccezione degli oggetti d'arte e d'antiquariato e delle collezioni, si stabilisce per i beni sottratti o danneggiati il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato come al punto 1), determina l'indennità complessiva in base al valore a nuovo.

L'indennizzo per la riparazione di un bene danneggiato, non potrà in alcun caso superare il costo di rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale od equivalente.

Resta inoltre convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per singolo bene un importo superiore al doppio del valore dello stesso determinato in base al risultato delle stime di cui al punto 1). Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è avvenuto l'effettivo rimpiazzo o riparazione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

### Art. 11 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa di Assicurazione appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa di Assicurazione se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non

rimborsi all'Impresa di Assicurazione l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece l'Impresa di Assicurazione ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso



dall'Impresa di Assicurazione per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo l'Impresa di Assicurazione è

obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa di Assicurazione le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto dell'Impresa di Assicurazione di rifiutare l'abbandono pagamento l'indennizzo dovuto.

### Art. 12 Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa di Assicurazione - o da un Perito da questa incaricato - con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto.

### Art. 13 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 Codice Civile.

L'Assicurato può richiedere l'indennizzo ad uno solo degli assicuratori. In questo caso l'Impresa di Assicu-

razione liquiderà il sinistro, fermo il limite dell'ammontare del danno indennizzabile e di eventuali scoperti e/o franchigie, sempreché lo stesso non superi le somme assicurate, e avrà diritto di regresso nei confronti degli altri assicuratori.

### Art. 14 Ispezione delle cose assicurate

L'Impresa di Assicurazione ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### Art. 15 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, l'Impresa di Assicurazione provvede

al pagamento dell'indennizzo entro 30 gg., sempre che non sia stata fatta opposizione secondo l'articolo 2742 Codice Civile.

### Art. 16 -Riduzione della somma assicurata - Reintegro

In caso di Sinistro indennizzabile:

- le somme assicurate con le singole partite della presente Assicurazione;
- i relativi limiti di Indennizzo;

si intendono ridotti, con effetto immediato, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.

Su richiesta del Contraente, previo esplicito consenso dell'Impresa di Assicurazione, i limiti e le somme assicurate potranno essere reintegrati ai valori originari. Il Contraente corrisponderà direttamente all'Intermediario il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di Assicurazione in corso.

Qualora a seguito del Sinistro una delle parti decidesse invece di recedere dall'Assicurazione, l'Impresa di Assicurazione provvederà alla revoca dell'autorizzazione di addebito delle rate di premio residue - corrispondenti alla somma assicurata rimasta in essere - sul rapporto di conto corrente intrattenuto dal Contraente con l'Intermediario.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà delle Parti di recedere dall'Assicurazione ai sensi dell'articolo "Recesso in caso di Sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il reintegro avrà effetto dal momento della corrispondenza da parte del Contraente del rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del periodo di Assicurazione in corso.

# SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI

## ASSISTENZA CASA

### GARANZIA SEMPRE OPERANTE

Le garanzie ed i servizi legati al dispositivo elettronico Home Box sono operanti solo in caso di acquisto dello stesso.

#### 1. Oggetto della garanzia Assistenza

Le prestazioni/servizi di assistenza operano a favore dell'Assicurato e sono attivabili:  
– telefonicamente

– attraverso l'utilizzo della Home Box installata nell'Abitazione.

#### 2. Validità territoriale

Le garanzie sono operanti per il territorio della Repubblica Italiana.

#### 3. Esclusioni generali

Sono esclusi dall'Assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rapresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi go-

verno e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;

- f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- j) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- k) dolo dell'Assicurato;
- l) azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del Siniestro o incidere sulla sua entità.

#### 4. Disposizioni e limitazioni

- a) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
- b) Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate;

- c) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richiama l'intervento di un'altra Impresa di Assicurazione, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione;



## Condizioni di Assicurazione

27

- d) La Centrale Operativa fornisce le prestazioni solo qualora l'Assicurato stesso oppure una persona da esso designata ed in possesso delle chiavi dell'Abitazione, possa presenziare durante i lavori di ripristino;
- e) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- f) Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le disposizioni della legge italiana.

Si specifica che la presente copertura assicurativa non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alter-

nativa al servizio pubblico di sicurezza o di pronto intervento sanitario.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.
- mancati invii di prestazioni di assistenza causati dal malfunzionamento e/o da una non corretta installazione della Home box.

### GARANZIE ASSISTENZA CASA

Le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti sono prestati dall'Impresa di Assicurazione tramite la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Le garanzie e i servizi di assistenza prestati nella presente sezione non sono sostitutivi, né alternativi al servizio pubblico di pronto intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze.

Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la centrale operativa.

Le prestazioni si riferiscono all'Abitazione la cui ubicazione è indicata in fase di sottoscrizione della Polizza. Gli importi e i limiti previsti per le singole prestazioni, restano unici anche se la stessa Abitazione fosse assicurata in più sezioni.

#### A) Protezione Home Box

Qualora, in seguito alla rilevazione di fumo, gas o presenza di acqua nei locali dell'Abitazione in cui sono attivi i sensori, la Home Box generasse una notifica di allarme alla Centrale Operativa, la stessa provvederà a contattare immediatamente il numero telefonico dell'Assicurato. Qualora l'Assicurato non dovesse rispondere entro tre tentativi, la Centrale Operativa provvederà a telefonare ai numeri di prossimità segnalati in fase di sottoscrizione della Polizza. La Centrale Operativa effettuerà tre tentativi di chiamata per ciascun numero telefonico comunicato dall'Assicurato.

La Centrale Operativa, in caso di attivazione del segnale del Dispositivo Elettronico, prima di attivare le procedure previste, verificherà, tramite chiamata telefonica al Contraente, che non si tratti di un falso allarme; a tal fine potrà essere verificata l'identità dell'Assicurato secondo le modalità di conferma previste.

#### B) Invio di un idraulico e/o elettricista e/o fabbro

Qualora, presso l'Abitazione dell'Assicurato, si dovesse verificare un evento riconducibile alle tipologie di seguito indicate che necessita di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire - 24 ore su 24 e in tutti i giorni dell'anno, ed entro 3 ore dalla richiesta - delle seguenti prestazioni:

- invio di un **idraulico**, in caso di una perdita continua o di una mancanza di erogazione dell'acqua;
- invio di un **elettricista**, in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica;
- invio di un **fabbro**, in caso di impossibilità di accesso all'Abitazione a seguito di Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell'Abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione a Serramenti e Infissi.

Ciascuna prestazione è fornita per un massimo di tre volte per periodo assicurativo.

In relazione alla prestazione sopra indicata, restano a carico della Centrale Operativa, per singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscita dell'artigiano, le ore di manodopera, i pezzi di ricambio e materiali di consumo fino a un massimo di Euro 300,00 per singola prestazione.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, l'Impresa di Assicurazione autorizzerà il rimborso all'Assicurato delle spese sostenute per l'uscita di un artigiano e la relativa manodopera, fino a un massimo di Euro 500,00 per singola prestazione, dietro presentazione di idonea documentazione (scontrini / fatture).

Tutte le eventuali eccedenze restano a carico dell'Assicurato.

#### C) Invio di un termoidraulico

Qualora, presso l'Abitazione dell'Assicurato, si dovesse verificare una rottura, una otturazione o un guasto di una conduttura o di una valvola della caldaia che causa un allagamento o la mancanza totale del

## Condizioni di Assicurazione

28

riscaldamento che necessita di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire dell'invio di un termotecnico. Sono escluse le prestazioni causate e/o derivate da guasti e da malfunzionamento della caldaia e del bruciatore.

La Centrale Operativa invierà **entro 24 ore** dalla richiesta, **esclusi i giorni festivi**, l'artigiano per risolvere il problema.

In relazione alla prestazione sopra indicata, restano a carico della centrale operativa le spese inerenti l'intervento, fino a un massimo di **Euro 300,00** per singolo evento.

Qualora risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto per motivi indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, l'Impresa di Assicurazione autorizzerà il rimborso nel limite di **Euro 500,00** e a seguito di presentazione di idonea documentazione (scontrini / fatture).

Non sono rimborsate, invece, le spese sostenute per i materiali impiegati dall'artigiano.

La prestazione è fornita per un massimo di **due volte** per periodo assicurativo.

### D) Invio di una guardia giurata

Nel caso di impossibilità di chiusura dell'Abitazione dell'Assicurato a causa di effrazione o tentata effrazione ai Serramenti e agli Infissi dell'Abitazione stessa, la Centrale Operativa organizza un servizio di vigilanza per sorvegliare l'Abitazione, con una o più guardie giurate, tenendone a carico i relativi costi per le prime **24 ore** di sorveglianza.

Qualora risultasse impossibile reperire la guardia giurata per motivi indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, l'Impresa di Assicurazione autorizzerà il rimborso nei limiti di **Euro 600,00** e a seguito di presentazione di idonea documentazione (scontrini / fatture).

Per l'Assicurato, inoltre, sarà possibile prolungare tale servizio o richiederlo per esigenze diverse, con costi a proprio carico a tariffe agevolate.

### E) Invio di un vetraio

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio in seguito a:

- Furto o tentato Furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell'Abitazione;
- atti vandalici causati alla Abitazione;
- rottura accidentale di un vetro dell'Abitazione;
- altri eventi che impediscano la agibilità dell'Abitazione.

La Centrale Operativa invierà **entro 24 ore** dalla richiesta, **esclusi i giorni festivi**, l'artigiano per risolvere il problema.

Restano a carico dell'Impresa di Assicurazione, per ogni singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscita dell'artigiano e le ore di manodopera fino a un massimo di **Euro 300,00** per evento.

Qualora risultasse impossibile reperire il vetraio per motivi indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, l'Impresa di Assicurazione autorizzerà il rimborso nel limite di **Euro 500,00** e a seguito di presentazione di idonea documentazione (scontrini / fatture).

### F) Invio di una collaboratrice domestica

Qualora, a seguito di un evento indennizzabile a termini del precedente punto B), l'Assicurato avesse la necessità di risistemare i locali di Abitazione e/o il loro contenuto, la Centrale Operativa invia, nel più breve tempo possibile, una collaboratrice domestica, tenendo a carico le spese relative a tale prestazione, fino a un massimo di **4 ore lavorative**.

Qualora risultasse impossibile reperire la collaboratrice domestica per motivi indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, l'Impresa di Assicurazione autorizzerà il rimborso nel limite di **Euro 250,00** e a seguito di presentazione di idonea documentazione (scontrini / fatture).

### G) Spese di albergo

Qualora, durante l'attesa dell'invio degli artigiani per le riparazioni, l'Abitazione dell'Assicurato risultasse inagibile, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il pernottamento in albergo dell'Assicurato ed eventuali familiari o terzi con lui conviventi, fino alla concorrenza del massimale di **Euro 300,00** per anno assicurativo.

### H) Organizzazione del rientro immediato dell'Assicurato

Qualora l'Assicurato fosse in viaggio e fosse costretto a ritornare presso la sua Abitazione a causa di gravi danni subiti dall'Abitazione stessa a seguito di un evento indennizzabile a termini del precedente punto B) o a termini di Polizza, la centrale operativa organizza il rientro, con il mezzo di trasporto più idoneo, tenendo a carico le spese di viaggio, fino a un massimo di **Euro 250,00** per evento.

### I) Spese di trasloco

In caso di intervento di un artigiano organizzato dalla Centrale Operativa, se l'Abitazione dell'Assicurato risulta inagibile ed è necessario rimuovere i mobili ed effettuare lavori di ripristino, l'Impresa di Assicurazione provvede a rimborsare, dietro presentazioni di regolari fatture, i costi sostenuti dall'Assicurato che abbia reperito ed ingaggiato una società di traslochi, fino ad un massimo di **Euro 1.000,00** per Sinistro e per anno assicurativo.

### L) Accesso alla rete di artigiani convenzionati

Qualora l'Assicurato avesse la necessità di effettuare lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria, riconducibili alle seguenti categorie di pre-



statori d'opera: elettricista, fabbro, idraulico, termotecnico, muratore, piastrellista, falegname, riparatore di elettrodomestici, riparatore di sistemi di telefonia, spurgatore, tinteggiatore, vetraio, può chiedere alla centrale operativa il nominativo di un fornitore convenzionato che, entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta, lo contatterà per farsi illustrare le sue esigenze e necessità in merito all'intervento.

L'accesso al network permette di usufruire di tariffe della manodopera agevolate e di una garanzia minima di 3 mesi per le prestazioni eseguite.

Il costo della prestazione resta totalmente a carico dell'Assicurato.

Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18.

### M) Assistenza psicologica

Qualora l'Assicurato, a seguito di Furto o tentato Furto presso la sua Abitazione, avesse la necessità di

un'assistenza psicologica per i traumi psicologici subiti, la centrale operativa organizza una o più sedute terapeutiche presso un centro medico o un professionista qualificato, convenzionati, tenendo a carico le spese, fino a un massimo di **Euro 300,00** per evento e per Periodo assicurativo.

### N ) Assistenza legale telefonica

L'Impresa di Assicurazione, 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno, fornisce - tramite la Centrale Operativa - un servizio gratuito di informazione legale telefonica di "prima necessità"; ciò consente all'Assicurato di ottenere con notevole rapidità - qualora si verificano situazioni che necessitano di una pronta soluzione - informazioni e chiarimenti in ordine a leggi e/o normative inerenti fatti della vita privata: proprietà, diritti di successione, circolazione stradale con esclusione però di quanto concerne problematiche inerenti l'attività organizzata imprenditorialmente o comunque a carattere autonomo.

## NORME CHE REGOLANO I SINISTRI ASSISTENZA CASA

### RICHIESTE DI ASSISTENZA

In caso di Sinistro, per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa, l'Assicurato, o chi per esso, deve comunicare con la stessa tramite:

- Numero verde per chiamate dall'Italia: 800.894.022
- Numero per chiamate dall'estero: +39 02 26609596
- Tramite apposito tasto, contenuto nel Dispositivo Home Box, che attiva una chiamata verso la Centrale Operativa

indicando con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
  - il nome e cognome;
  - l'indirizzo dell'Abitazione assicurata;
  - il recapito telefonico ove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.
- Qualora la Centrale Operativa non fosse in grado di identificare univocamente l'Assicurato, a quest'ultimo sarà richiesto anche il numero di Polizza.

### RICHIESTE DI RIMBORSO

In caso di Sinistro, la richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza  
AWP Service Italia S.c.a.r.l.  
Casella Postale 302  
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano (MI)

L'Assicurato dovrà altresì:

- farsi rilasciare, dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale futuro rimborso;
- comunicare il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice IBAN e Codice Fiscale.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

### ELETTRODOMESTICI

#### **GARANZIA OPZIONALE (VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE INDICATA NELLA SCHEDA TECNICA DI MODULO E SE È STATO PAGATO IL RELATIVO PREMIO)**

##### 1.1 Validità territoriale

Le garanzie sono operanti per il territorio della Repubblica Italiana.

##### 1.2 Condizioni di operatività

La copertura assicurativa:

- a) è operante in assenza di analoghe coperture per lo stesso rischio offerte dal produttore, dal rivenditore o da terzi (ivi incluse altre compagnie assicurative);
- b) L'Assicurato deve fornire una copia del documento comprovante la data di acquisto del Bene o documento equipollente da cui risulti la data di acquisto o, in mancanza la data di produzione del bene.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le prestazioni contrattualmente previste debbano essere erogate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

##### 1.3 Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'Assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rapresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da

fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;

- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- m) dolo dell'Assicurato;
- n) azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità.

La copertura assicurativa non è operante se:

- a) i beni non sono inclusi al Punto 1. Beni Assicurati;
- b) il bene è coperto da garanzia del produttore, del venditore o di terzi (anche assicuratori);
- c) i beni sono stati oggetto di un richiamo da parte del produttore e/o del distributore per difetti dichiarati o in serie;
- d) la riparazione del bene avvenga senza alcun contatto con la Centrale Operativa e in un Centro di Assistenza Tecnica senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa;
- e) il difetto non è tale da impedire il normale funzionamento del bene oppure non sia riconducibile a difetto di fabbricazione, progettazione od assemblaggio;



## Condizioni di Assicurazione

31

- f) il difetto è causato da esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, uso improprio, mancato rispetto delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore;
- g) il guasto o difetto comportano la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio (a titolo esemplificativo e non limitativo le lampadine, le guarnizioni in genere);
- h) il difetto è determinato da usura, ossidazione, corrosione o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo;
- i) il difetto è causato da sfregamento, graffiamento, ammassamento oppure comportamenti la riparazione di cardini o coperchi e non comprometta la normale utilizzabilità del bene assicurato;
- j) il difetto è causato dall'uso di accessori non approvati dal produttore;
- k) il difetto è causato da manipolazioni, riparazioni o operazioni di pulizia del bene compiute da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore o dal distributore;
- l) il difetto è causato da qualsiasi agente esterno (a titolo esemplificativo e non limitativo variazioni improvvise della tensione di rete, fuoriuscita di liquidi da apparecchi sovrapposti al bene assicurato);
- m) il difetto deriva dal blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni (a titolo esemplificativo e non limitativo il cestello di una lavatrice bloccato da oggetti inavvertitamente lasciati nel bucato).
- n) Il difetto è causato da software di terze Parti.

### 1.4 Disposizioni e limitazioni comuni a tutte le prestazioni

- a) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
  - b) la Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera;
  - c) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Impresa di Assicurazione, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
  - d) in ogni caso i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
  - e) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
  - f) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato;
- La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:
- j) ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
  - k) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

### 1.5 Limitazioni di responsabilità

La Centrale Operativa non può essere ritenuta responsabile di:

- ritardi conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;

- errori dovuti a inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

## GARANZIE ELETTRODOMESTICI

Le prestazioni si riferiscono ai locali dell'abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e dove ha la residenza l'Assicurato.

Gli importi e i limiti previsti per le singole prestazioni, restano unici anche se la stessa abitazione fosse assicurata in più sezioni.

### 1. Beni assicurati

La copertura assicurativa è operante esclusivamente per i seguenti elettrodomestici:

- forno;
- frigorifero;
- freezer;

- piano cottura;
- lavastoviglie;
- lavatrice;
- lavasciuga;
- condizionatore.

## Condizioni di Assicurazione

32

di qualsiasi marca, coperti da garanzia europea, installati presso l'abitazione assicurata per utilizzo privato e domestico, di comprovata proprietà dell'Assicurato e di vetustà massima di 10 anni dalla data riportata sul documento comprovante l'acquisto del Bene (a titolo esemplificativo, scontrino, fattura, ricevuta) o, qualora indisponibile, dichiarazione rilasciata dal venditore, o in mancanza, un documento contenente il numero di serie del bene assicurato che ne permetta la sua esatta identificazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la scheda prodotto).

L'Impresa di Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni che seguono e nella forma Primo Rischio Assoluto, riconosce all'Assicurato un Indennizzo per le seguenti garanzie:

### 1.1 Beni con vetustà inferiore a 6 anni al momento del verificarsi del sinistro

In caso di difetti in precedenza coperti dalla garanzia legale di conformità tali da impedire il normale funzionamento del bene, la Centrale Operativa provvede all'invio di un tecnico specializzato direttamente presso l'abitazione assicurata e l'Impresa di Assicurazione tiene a proprio carico i costi di riparazione fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per periodo assicurativo.

La garanzia potrà essere attivata per tutti i beni assicurati e anche più volte nel corso di validità della polizza, ma comunque fino all'esaurimento del capitale massimo assicurato per periodo assicurativo.

In caso di bene assicurato per il quale il Centro di Assistenza Tecnica incaricato certifichi la non riparabilità del bene o l'anti-economicità della riparazione l'Impresa di Assicurazione tiene a proprio carico i costi di uscita e disamina del guasto e rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per l'acquisto di un bene di pari o simili caratteristiche, nel limite del 70% del prezzo originariamente pagato (IVA inclusa) per l'acquisto del bene, ma comunque non oltre Euro 1.000,00 per periodo assicurativo.

### 1.2 Beni con vetustà da 6 a 10 anni al momento del verificarsi del sinistro

In caso di difetto di conformità tale da impedire il normale funzionamento del bene, la Centrale Operativa provvede all'invio di un tecnico specializzato direttamente presso l'abitazione assicurata e l'Impresa di Assicurazione tiene a proprio carico i costi di uscita e disamina del guasto. Eventuali costi aggiuntivi restano interamente a carico dell'Assicurato.

## NORME IN CASO DI SINISTRO ELETTRODOMESTICI

In caso di difetto di conformità del Bene contattare la Centrale Operativa ai seguenti numeri:  
numero verde 800.894.022  
numero dall'estero +39 02 26609596  
attivi 24 ore su 24 tutto l'anno

### MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

- a) Qualora l'Assicurato intenda dare avviso dell'avvenimento di un Sinistro riconducibile alle prestazioni previste nel presente contratto e intenda richiedere assistenza, deve fare denuncia telefonica alla Centrale Operativa fornendo:
- il nome e cognome;
  - numero di polizza;
  - indirizzo presso il quale eseguire la riparazione;
  - il recapito telefonico;
  - data di acquisto del Bene o documento equipollente da cui risulti la data di acquisto o, in mancanza, la data di produzione del bene;
  - marca e modello del Bene acquistato;
  - descrizione del difetto di conformità.
- b) La Centrale Operativa individua il Centro Assistenza Tecnica specializzato maggiormente indicato per la risoluzione del guasto segnalato.

**AVVERTENZA:** in caso di richieste pervenute dalle ore 18.00 alle ore 08.00 o nei giorni festivi, la Centrale

Operativa registra la pratica e contatta il Centro di Assistenza Tecnica nel primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il Fornitore selezionato dalla Centrale Operativa contatta l'Assicurato ai fini di definire la data e l'orario per effettuare l'intervento tecnico direttamente all'indirizzo segnalato.

c) L'Assicurato deve consegnare al tecnico incaricato della riparazione:

- copia del documento comprovante l'acquisto del Bene o documento equipollente da cui risulti la data di acquisto o, in mancanza, la data di produzione del bene;
- copia della Polizza.

d) la Centrale Operativa provvede al pagamento diretto del Centro di Assistenza Tecnica che ha effettuato l'intervento.



### IN CASO DI IRREPARABILITÀ DEL BENE O DI ANTIECONOMICITÀ DELLA RIPARAZIONE

In caso di irreparabilità o antieconomicità della riparazione, il Centro di Assistenza Tecnica comunica l'entità del danno direttamente alla Centrale Operativa e fornisce copia del relativo certificato all'Assicurato.

Al ricevimento di tale documento, l'Assicurato dovrà procedere con lo smaltimento ai sensi della vigente normativa RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche o Elettroniche) e potrà procedere all'acquisto di un Bene di pari o simili caratteristiche.

Successivamente, **entro 30 giorni** dall'avvenuto acquisto, l'Assicurato ai fini di ottenere il rimborso dovrà dare avviso scritto **a mezzo raccomandata A/R** a:

**Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza**

**AWP Service Italia S.c.a.r.l.**

Casella postale 302

Via Cordusio, 4 - 20123 Milano (MI)

specificando:

- cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale dell'Assicurato;
- nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN;
- numero di dossier comunicato dalla Centrale Operativa al momento dell'apertura del sinistro; allegando la seguente documentazione:
- copia del documento comprovante l'acquisto del Bene o documento equipollente da cui risulti la data di acquisto o, in mancanza, la data di produzione del bene;
- copia del documento (fattura, scontrino ecc.) comprovante l'acquisto di un Bene di pari simili caratteristiche.

**AVVERTENZA:** La copertura non è operativa per riparazioni o quantificazioni del danno effettuate da Centri di Assistenza Tecnica diversi da quelli identificati dalla Centrale Operativa al momento della denuncia del sinistro.

# INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

## INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei

dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.

Nel rispetto di questo quadro normativo, il Titolare acquisisce i dati dell'interessato per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati stessi. A tal fine le precisiamo che la nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/Assicurati).

### 1. Titolare del Trattamento e informazioni di contatto

Il titolare del trattamento dei dati è CreditRas Assicurazioni S.p.A., con sede a Milano in P.zza Tre Torri 3, che definisce modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali.

La presente informativa riguarda pertanto anche l'attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel presente documento, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile agevolmente e gratuitamente scrivendo CreditRas Assicurazioni S.p.A – P.zza Tre Torri 3 – 20145 Milano, ove sono disponibili anche la lista dei Responsabili del trattamento in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Per comodità, indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: Allianz S.p.A., P.zza Tre Torri 3 –

Milano, oppure scrivendo all'indirizzo mail: Dpo.CreditRas.Assicurazioni@creditrassicurazioni.it.

#### 1.a Dati registrati da terzi a cui CreditRas ha accesso per soli contratti con installazione dei dispositivi "HomeBox" e/o "Collare di Geolocalizzazione"

OCTO Telematics Italia S.r.l., con sede a Roma in Via Vincenzo Lamaro, 51, Tel.: 06/7265341 – Fax 06/72901453 – e-mail: privacy@octotelematics.com, in qualità di Titolare autonomo, tratterà i dati personali non sensibili rilevati dai dispositivi HomeBox e/o Collare di Geolocalizzazione e li comunicherà a CreditRas Assicurazioni, che li tratterà a sua volta, in qualità di Titolare autonomo, per l'erogazione delle prestazioni assicurative e di assistenza, come meglio precisato nel successivo capitolo 3.

### 2. Categorie di dati raccolti

La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/Assicurati). Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari (nello specifico dati relativi alla salute o all'appartenenza a sindacati) trattati solo in quanto siano strumentali all'esecuzione del rapporto assicurativo.

Le categorie di dati che potremo trattare sono le seguenti:

- Dati personali;
- Dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute, vita sessuale, orientamento ses-

suale, origine razziale o etnica, ecc.) per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento;

- Dati giudiziari;
- Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).

#### 2.a Categorie di dati raccolti in caso di attivazione dei dispositivi "HomeBox" e/o "Collare di Geolocalizzazione"

Di seguito le categorie di dati registrati da terzi alle quali CreditRas Assicurazioni S.p.A. ha accesso e



che utilizza per la sola gestione delle polizze con installazione del dispositivo dei dispositivi satellitari "HomeBox" e/o "Collare di Geolocalizzazione", nello specifico: all'attivazione del dispositivo "HomeBox",

- la rilevazione di soglie critiche di fumi ed allagamenti
- lo sbalzo di corrente
- l'assenza di alimentazione elettrica
- la presenza di gas
- la rilevazione di movimenti tali da attivare il sensore presente nella telecamera (inclusa solo nei pacchetti Premium)
- la rilevazione di rumori tali da attivare il sensore presente nella telecamera (inclusa solo nei pacchetti Premium)

- la rilevazione di soglie di consumo energetico tali da attivare il sensore energetico (incluso solo nei pacchetti Premium)
- video-streaming real-time per visualizzare da remoto l'ambiente inquadrato dalla telecamera.

E/o, all'attivazione del dispositivo "Collare di Geolocalizzazione"

- la geolocalizzazione per visionare da remoto la posizione dell'animale
- il riepilogo degli stati dell'attività dell'animale (sleep: che evidenzia il sonno ovvero l'immobilità del dispositivo, rest: che evidenzia la poca attività del dispositivo, play: che evidenzia le fasi di moto del dispositivo).

### 3. Finalità del trattamento

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc.. sono utilizzati da CreditRas Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Allianz SE e da terzi, a cui essi verranno comunicati, al fine di consentire alla Società stessa – anche per conto di altre società del Gruppo Allianz SE – di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché dare esecuzione a servizi connessi, accessori e strumentali all'erogazione della prestazione assicurativa e, ancora, dare esecuzione a prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto. In particolare, i dati relativi alla localizzazione, saranno trattati per finalità connesse al corretto adempimento degli obblighi contrattuali e alla valutazione del rischio assicurativo, nonché per gli obblighi di legge,
- per definire tipologie di prodotti assicurativi che tengano conto dei comportamenti degli assicurati; i dati potranno essere resi anonimi e saranno valutati in forma aggregata e senza alcuna finalità di profilazione dei singoli interessati,
- redistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione,
- limitatamente ad alcuni dati, anche eventualmente comunicati a CreditRas Assicurazioni S.p.A. da terzi, adempiere alla normativa vigente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento al terrorismo.

I dati personali, anche sensibili e giudiziari, saranno trattati e potranno essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per finalità di antifrode (come anche indicato nel Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o il perseguimento di frodi assicurative). I dati degli interessati, potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.

#### 3.a Base Giuridica del trattamento

Tenuto conto che CreditRas Assicurazioni S.p.A. ha previsto di chiedere il consenso al trattamento dei dati, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali. In via alternativa, in mancanza del suo espresso consenso la base giuridica dei trattamenti consiste nel fatto che, in talune circostanze, il trattamento è necessario all'esecuzione di prestazioni contrattuali, cui CreditRas Assicurazioni S.p.A. è tenuta, e per soddisfare le richieste dell'interessato stesso.

#### 3.b Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze

CreditRas Assicurazioni S.p.A. chiede, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei dati personali strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi richiesti dagli interessati. Per i servizi e prodotti assicurativi la Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" e/o giudiziari, strettamente strumentali all'erogazione degli stessi

## Condizioni di Assicurazione

36

come nel caso di perizie mediche utilizzate per la liquidazione dei sinistri.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.

Premesso che il consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo, preme precisare che, in caso di rifiuto, CreditRas Assicurazioni S.p.A. si vedrà

costretta a non poter procedere all'esecuzione del servizio assicurativo, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati siano stati forniti direttamente dagli interessati per l'esecuzione della prestazione assicurativa e per soddisfare le richieste dell'interessato stesso.

### 4. Modalità d'uso dei dati

I dati personali sono trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e le informazioni richieste dagli interessati e, qualora si acconsenta, anche mediante l'uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, degli SMS, tablet, smartphone, ipad, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati, ed informatici. La Società utilizza le

medesime modalità anche quando comunica per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del Gruppo Allianz SE, in Italia e all'estero.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati personali e come essi vengono utilizzati.

### 5. Destinatari dei suoi dati personali. Chi potrà accedere ai suoi dati

Per taluni servizi, inoltre, potranno essere utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgano per conto di CreditRas Assicurazioni S.p.A., compiti di natura tecnica od organizzativa tali per cui il trattamento dei dati da parte loro risulti necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio assicurativo finalizzato alla liquidazione dei sinistri e per la redistribuzione del rischio.

Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori di CreditRas Assicurazioni S.p.A. e ricoprono la funzione di "responsabile", di incaricato, ovvero operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali (intermediari bancari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione), consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi (anche informatici, telematici o di archiviazione), cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In particolare, che i dati rilevati dal dispositivo satellitare sono inviati a:

- AWP Service Italia Scarl con sede legale ed operativa in Viale Brenta 32 – 20139 Milano, che gestisce la Centrale Operativa di Assistenza.

Così pure i dati personali, per obbligo di legge, devono altresì essere comunicati da CreditRas Assicurazioni S.p.A. a enti e organismi pubblici, quali ad esempio IVASS – Consap – COVIP – Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati anche i nostri dipendenti e collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

Si informa inoltre che i dati personali degli interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni dagli stessi poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del Gruppo Allianz SE, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati.



### 5.a Possibili ulteriori destinatari dei suoi dati personali

Per le sole finalità descritte al precedente paragrafo 3, inoltre, i dati personali potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che riguarda l'in-

teressato (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

### 6. Trasferimento all'estero dei suoi dati

I dati personali degli interessati potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 3. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Società. Nel caso in cui le suddette BCRs non trovassero applicazione, CreditRas Assicurazioni S.p.A. attuerà tutte le misure di sicurezza previste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata protezione per il trasferimento dei dati personali.

Nel caso in cui si voglia ottenerne una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di

conservazione può scrivere a: CreditRas Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - telefono 800.11.66.33 e mail [privacy@creditrassicurazioni.it](mailto:privacy@creditrassicurazioni.it). In ogni caso, qualora i dati personali dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, CreditRas Assicurazioni S.p.A. garantisce che il destinatario dei dati personali assicuri un adeguato livello di protezione, nello specifico, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che siano state approvate dalla Commissione Europea.

CreditRas Assicurazioni S.p.A. non trasferirà in alcun caso i dati personali a soggetti non autorizzati al trattamento degli stessi.

### 7. I suoi diritti nello specifico

Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L'interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito viene riportato l'elenco specifico dei diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano.

L'interessato potrà:

1. accedere ai suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il proprio consenso in ogni momento;
3. aggiornare o correggere i suoi dati personali in ogni momento;
4. chiedere la cancellazione dei propri dati dai sistemi di CreditRas Assicurazioni S.p.A. (ivi compreso il diritto all'oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei suoi dati (li-

mitazione) in determinate circostanze per esempio qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;

6. conoscere l'esistenza di eventuale processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento;
7. ottenere copia dei suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8. conoscere se i dati siano trasferiti a un paese terzo e ottenere informazione dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
9. adire la funzione privacy di CreditRas Assicurazioni S.p.A. ovvero il Garante della Privacy.

#### 7.a) Diritto alla cancellazione e all'oblio, rettifica e portabilità dei dati

In ogni momento, gli interessati potranno anche esercitare il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i loro dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.

L'eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso.

Per l'esercizio dei suoi diritti derivanti dal contratto di assicurazione può rivolgersi a CreditRas Assicu-

## Condizioni di Assicurazione

38

razioni S.p.A., Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, Tel.: 800.11.66.33 o e-mail [privacy@creditrassassicurazioni.it](mailto:privacy@creditrassassicurazioni.it). Per l'esercizio dei soli diritti derivanti dal contratto di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia S.r.l., nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili o soggetti in carichi del trattamento, il Contraente potrà rivolgersi al Titolare del tratta-

to Octo Telematics Italia S.r.l., con sede legale e operativa a Roma in Via Lamaro, 51, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.

I responsabili nominati sono conoscibili contattando la Direzione all'indirizzo di Roma: OCTO Telematics Italia S.r.l., con sede a Roma in Via Vincenzo Lamaro, 51, Tel.: 06/7265341 – Fax 06/72901453 – e-mail: [privacy@octotelematics.com](mailto:privacy@octotelematics.com).

### 8. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussista la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, CreditRas Assicurazioni S.p.A. avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all'interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono. In ogni caso CreditRas Assicurazioni S.p.A. adotterà ogni cura per evitare un utilizzo dei dati stessi a tempo indeterminato, procedendo con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

In applicazione di questi criteri, di seguito si indicano gli specifici tempi di conservazione:

- 15 anni dalla cessazione dell'utilizzo dei dati stessi, in ossequio al combinato disposto della vigente normativa civilistica-fiscale-assicurativa (art. 2220 cod.civ., Reg. IVASS 5/2006, Reg. IVASS 27/2008, e s.m.i.).

Nei residuali casi in cui non sia possibile individuare uno specifico termine di conservazione del dato personale, il termine di conservazione sarà determinato secondo i criteri finalizzati al rispetto dei principi di correttezza, bilanciamento degli interessi, necessità e minimizzazione.

### 9. Diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo

L'interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

**CreditRas**  
**ASSICURAZIONI SPA**

CreditRas Assicurazioni S.p.A.

Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. +39 027216.1 - Fax +39 027216.4032  
creditrasassicurazioni@pec.allianz.it - [www.creditrasassicurazioni.it](http://www.creditrasassicurazioni.it) - CF. P. IVA e Reg. Impr. Milano n. 08965220158

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 12.000.000

Iscritta all'albo imprese di assicurazione n. 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz,  
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.